Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 9 agosto 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **1185.**

Istituzione degli istituti tecnici nautici di Gallipoli e Pozzallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici nautici statali;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti tecnici nautici sottoelencati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto determinata dall'urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di due istituti tecnici nautici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituiti i seguenti istituti tecnici nautici statali:

1) Gallipoli (Lecce);

2) Pozzallo (Ragusa).

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1, nelle tabelle *B*, *C*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 64. — VALENTINI

TABELLA *A*

Contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti tecnici nautici di cui alle tabelle B, C

Istituti:

Gallipoli	L. 88.000.000
Pozzallo	» 45.600.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico statale di Gallipoli (Lecce)

Numero dei corsi 2 { 1 capitani; 1 macchinisti }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I — Personale direttivo e insegnante			
Preside	—	1	—
1 Lingua italiana, storia ed educazione civica	In una I e II classe	2	—
2 Lettere italiane, storia ed educazione civica	In una III, IV e V classe	2	—
3 Lingua inglese	In una I, II, III, IV e V classe	2	—
4 Matematica	In una I, II, III e IV classe	2	—
5 Geografia	Nella I e II classe dei due corsi	1	—
Geografia commerciale	Nella III classe del corso capitani		
6 Scienze naturali .	—	—	1
Elementi di chimica	—		
7 Fisica e laboratorio .	In una I e due II classi	1	—
Complementi di fisica	In due III classi		
8 Fisica e laboratorio	—	—	1
9 Disegno tecnico . . .	—	—	1
10 Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo e relative esercitazioni	Nella IV e V classe del corso macchinisti	1	—
Elettrotecnica ed esercitazioni o radioelettronica ed esercitazioni	Nella IV o V classe del corso capitani		
11 Elettrotecnica ed esercitazioni o radioelettronica ed esercitazioni	—	—	1
12 Arte navale .	Nella III, IV e V classe del corso capitani	1	—
Elementi di costruzioni navali	Nella III classe dei due corsi		
Elementi di teoria della nave	Nella V classe dei due corsi		
13. Navigazione ed esercitazioni . . .	Nella III e IV classe del corso capitani	1	—
14. Navigazione ed esercitazioni . . .	—	1	—
Metereologia, oceanografia ed esercitazioni	Nella V classe del corso capitani		
15. Meccanica applicata alle macchine	Nella IV classe corso macchinisti	1	—
Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni	Nella V classe corso macchinisti		
16. Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni	Nella III e IV classe del corso macchinisti	1	—
Elementi di macchine	Nella IV classe del corso capitani		
17. Tecnologia meccanica	—	—	1
18. Diritto	—	—	1
19. Igiene navale	—	—	1
20. Religione	—	—	1

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II — Personale insegnante tecnico-pratico		
1 Esercitazioni di elettrotecnica, di radioelettronica e di elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo	—	1
2 Esercitazioni marinaresche, di navigazione e di metereologia ed oceanografia	1	1
3 Esercitazioni di macchine e officina Laboratorio di fisica	1	1
4 Esercitazioni di comunicazioni	—	1

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA C

Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico statale di Pozzallo

Numero dei corsi: 1 macchinisti

Denominazione delle cattedre o dei posti	Classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
I. — *Personale direttivo e insegnante*			
Preside	—	1	—
Lingua italiana-Storia-Educazione civica	Nella I e II classe del corso	1	—
Lettere italiane-Storia-Educazione civica	Nella III, IV e V classe del corso	1	—
Matematica	Nelle classi del corso	1	—
Lingua inglese	Nelle classi del corso	1	—
Geografia	—	—	1
Fisica e laboratorio-complementi di fisica	—	—	1
Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo e relative esercitazioni	—	—	1
Scienze naturali-elementi di chimica .	—	—	1
Disegno tecnico	—	—	1
Elementi di teoria della nave	—	—	1
Elementi di costruzioni navali . .	—	—	1
Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni	Nella III e IV classe del corso	1	—
Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni	Nella V classe del corso	1	—
Meccanica applicata alle macchine . .	Nella IV classe del corso	—	—
Tecnologia meccanica	—	—	1
Igiene navale	—	—	1
Religione	—	—	1

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
II — *Personale insegnante tecnico-pratico*		
Laboratorio di fisica - Esercitazioni di macchine - Esercitazioni di officina	1	—
Esercitazioni marinaresche . . .	—	1
Esercitazioni di elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo .	—	1

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore inferiore a 18, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 471.

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno di cui alla deliberazione consiliare del 9 giugno 1972, alle condizioni ivi previste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973.

Disposizioni in materia di denuncia dei terreni vitati, di smaltimento delle giacenze e di modifica di talune caratteristiche dei vini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, che prevede, tra l'altro, all'art. 4, la facoltà di stabilire, con i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione, disposizioni di carattere transitorio;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, recante disposizioni in materia di smaltimento delle giacenze di vini a denominazione di origine controllata;

Visti i propri decreti di riconoscimento dei vini a denominazione di origine emanati in applicazione del citato decreto 12 luglio 1963, n. 930 e le relative disposizioni transitorie contenute nei predetti decreti per ciò che riguarda la denuncia dei terreni vitati e lo smaltimento delle giacenze di vino esistenti alla data di entrata in vigore dei rispettivi disciplinari di produzione approvati con i suddetti decreti;

Considerata la necessità di integrare le anzidette disposizioni transitorie nonché di estendere, qualora non sia già prevista dai disciplinari di produzione soprarichiamati, la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, in relazione ad esigenze tecniche, i limiti relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto stabiliti dai predetti disciplinari;

Visti i pareri ed i voti espressi in materia dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori che non hanno provveduto a presentare la denuncia dei propri terreni vitati nei termini all'uopo previsti dai decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine, possono effettuare detta denuncia — con le modalità e formalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506 — anche successivamente e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno della vendemmia a partire dalla quale essi intendono usufruire della denominazione di origine controllata, purché ricorrano i requisiti e le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 2.

Qualora difficoltà o esigenze connesse all'esportazione lo giustifichino, è in facoltà del Ministro per la agricoltura e le foreste prorogare il termine di dodici mesi stabilito dai decreti di riconoscimento delle rispettive denominazioni di origine dei vini per lo smaltimento delle giacenze di prodotto allo stato sfuso, destinato come tale ad essere esportato.

Art. 3.

Qualora non sia già previsto dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto stabiliti dai predetti disciplinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1973
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 307

(10360)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo), al quale sono assegnati per legge 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Una eterogenea coalizione riuscì, tuttavia, ad eleggere il sindaco e la giunta, consentendo all'amministrazione di assicurare, sia pure stentatamente e non senza contrasti, il governo del civico ente fino all'estate del 1972, quando le divergenze in seno alla predetta coalizione presero ad acuirsi, determinando, infine, le dimissioni del sindaco e di tutti gli assessori, delle quali il civico consesso ha preso atto nella seduta del 4 dicembre 1972.

Dopo una seduta infruttuosa per mancanza di numero legale, il consiglio ha eletto, il 27 dicembre 1972, un nuovo sindaco il quale però ha rassegnato le dimissioni che sono state accettate seduta stante.

Lo stesso consiglio è stato, quindi, riconvocato il 4 gennaio u.s. per l'elezione dei nuovi organi, ma in quella seduta nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha ottenuto, nelle prescritte votazioni, la maggioranza assoluta dei voti richiesti dall'art. 5, commi 2° e 3° del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Nella seduta di seconda convocazione fissata per l'11 gennaio e poi aggiornata al 20 successivo il consiglio non ha potuto, invece, procedere ad alcuna votazione per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, allora, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune ed allo scopo di porre il predetto consiglio di fronte alle proprie responsabilità, lo ha convocato d'ufficio — con decreto 23 gennaio 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri — per i giorni 29 gennaio e 5 febbraio 1973 per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto la seduta di prima convocazione è andata deserta mentre nella seconda tutti i consiglieri hanno votato scheda bianca.

Ritenuta, ormai, definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del predetto consiglio comunale, il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 323, lo *scioglimento del consiglio stesso*, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 marzo 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Calogero Di Maira.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo *scioglimento della suddetta rappresentanza*;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 marzo 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Di Maira è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

(10357) TAVIANI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Siano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Siano, al quale la legge assegna 20 membri, risultava composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari schieramenti minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, *il funzionamento stesso dell'amministrazione*.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute a seguito di un formale invito del prefetto nei giorni 24 febbraio e 3 marzo 1973, risultavano infruttuose.

Allo scopo allora di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 7 marzo u.s. fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 15 e 20 marzo u.s., andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Siano in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Mazzurco.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Siano (Salerno) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 maggio 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mazzurco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10355)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) — cui la legge assegna venti membri — si è da tempo prodotta una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine a fondamentali obblighi di legge.

Il primo sintomo del grave dissidio si manifestò nell'estate 1972 allorché due assessori rassegnarono le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto nella seduta del 9 novembre 1972, tenutasi dopo ripetuti solleciti del prefetto.

Nell'ordine del giorno di tale seduta era previsto anche l'esame di vari argomenti che tuttavia il consiglio non potè trattare, a causa dell'abbandono dell'aula da parte della maggioranza dei consiglieri.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dai restanti assessori, delle quali il consiglio comunale prendeva atto nelle sedute del 18 novembre e 2 dicembre 1972.

Nella stessa seduta del 2 dicembre il consiglio non riusciva a procedere alla elezione del nuovo sindaco, avendo tutti i votanti presentato, nelle due votazioni libere, scheda bianca.

In mancanza di ulteriori iniziative dell'amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con decreto 137/Gab., in data 19 gennaio 1973, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 27 e 31 gennaio c.a., ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Poiché anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto n. 520/Gab. in data 6 febbraio u.s., disponeva altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 8 e 10 febbraio u.s. rivolgendo, nel contempo, formale diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano infruttuose, talché il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 marzo 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Egidio alla Vibrata ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Giuseppe Falone.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 marzo 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Egidio alla Vibrata è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione di ragioneria rag. Giuseppe Falone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Rasun Anterselva.

Con decreto interministeriale n. 589, in data 4 giugno 1973 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato PR 1, sito in comune di Rasun Anterselva (Bolzano), distinto nel catasto terreni dello stesso comune nella P.T. 147/II con le particelle fondiarie:

pf 1156/2 di mq. 436;
pf 1158/3 di mq. 1731;
pf 1160/2 di mq. 2910;

della superficie complessiva di mq. 5077.

(10337)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Sarzana-Luni

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Ameglia, della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Sarzana-Luni, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 71 del 23 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 in data 16 novembre 1970.

(10403)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nuova regolamentazione dell'assegno personale concesso ai dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che di concerto con il Ministero del tesoro ha provveduto, con decreto 18 maggio 1973, a sostituire l'art. 2 del decreto ministeriale 30 marzo 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1966) e che, conseguentemente, è stata fissata una nuova regolamentazione dell'assegno personale concesso ai dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in sostituzione dell'abolita maggiorazione del venti per cento dello stipendio.

(10411)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 6702 del 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1973, registro n. 12, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 maggio 1971 dal sig. Elio Carratoni contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, tendente ad ottenere l'annullamento della graduatoria di promozione a primo segretario dell'ente, approvata con delibera del 2 dicembre 1970, nonchè della delibera 30 marzo 1971 di rigetto al ricorso prodotto dal ricorrente medesimo avverso la graduatoria e le note di qualifica nella sua qualità di dipendente del predetto istituto.

(10429)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Acetosella »

Con decreto n. 1399 del 24 luglio 1973 il sig. Francesco Landolfi, rappresentante dei titolari della concessione mineraria Fonti Acidule Plinio, domiciliato a Castellammare di Stabia, via B. Brin, 51, provincia di Napoli, è autorizzato a mettere in vendita, per uso di bevanda, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di circa 900 cc, 400 cc, e 200 cc, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acetosella », di cui al decreto del Ministro per l'interno n. 189 del 16 agosto 1933, e ad apportare modifiche alle relative etichette.

Le nuove etichette, stampate su carta bianca, di formato rettangolare, suddivise in tre riquadri delimitati da una riga in colore giallo, avranno rispettivamente le dimensioni di cm. 16,8 × cm. 9,8 per le bottiglie da 900 cc, di cm. 16 × cm. 8 per quelle da 400 cc. e di cm. 9,9 × cm. 6,4 per quelle da 200 cc.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 6 giugno 1972 dal prof. Alfredo Paoletti, direttore della cattedra d'igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli, le stesse indicazioni terapeutiche che figurano nel medesimo riquadro della etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 189 del 16 agosto 1933, e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata. Nel riquadro centrale, delimitato da due righe in colore bleu e giallo, è raffigurata un'anfora in colore giallo, e, su una striscia in colore bleu, si legge « Acetosella » in caratteri di colore bianco. Dall'alto in basso ed in caratteri di colore bleu, si legge: « Fonti Acidule Plinio - Eredi Landolfi - Castellammare di Stabia (Napoli) - via B. Brin, 51 - c.a.p. 80053. Indicata per curare: acido urico-calcolosi - cistiti - gotta - renella - Alcalina - Digestiva - Diuretica - Acqua minerale naturale - Batteriologicamente pura - Imbottigliata secondo le prescrizioni delle leggi sanitarie ». Seguono gli estremi della autorizzazione della concessione mineraria e quelli dell'autorizzazione alla vendita.

Nel riquadro destro, in caratteri di colore bleu, sono riportati i dati della analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 15 luglio 1972 dal prof. Marcello Morgantini, direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Caserta. Lungo il bordo inferiore della etichetta si legge: « Esclusivista: s. n. c. F.lli Di Martino - Castellammare di Stabia - tel. (081) 712507-712893 ». Gli stessi recipienti saranno contrassegnati, inoltre, da uno stampato accessorio, su carta bianca e con bordo di colore giallo, sul quale, alla sinistra, sono riportate le diciture « Fonte Minerale "Acetosella" digestiva diuretica naturale », e gli estremi delle autorizzazioni; al centro è raffigurata l'anfora con la parola « Acetosella » e sulla destra è riportata la ragione sociale della ditta concessionaria della vendita. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare sostituzione o alterazione dell'acqua minerale.

(10405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di un suolo tratturale all'amministrazione provinciale di Pescara

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1972, n. 3381, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1973 al registro n. 115 Agricoltura e foreste, foglio n. 221, è stato disposto a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il trasferimento a titolo gratuito all'amministrazione provinciale di Pescara per essere destinate a strade delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro del comune di Castiglione a Casauria estese mq 2.096 riportate nel catasto del comune di Castiglione a Casauria alla partita n. 349, intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) alle particelle numeri 590, 613, 614, 593, 615, 616, 557 e 624 del foglio di mappa n. 8 e nella planimetria tratturale con i numeri 458, 457/*b*, 460/*b*. 464, 465/*b*, 466/*b*, 417/*b*, 473/*b*.

(10428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 6 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	578,10	578,10	578,25	578,10	578 —	578,10	577,50	578,10	578,10	578,10
Dollaro canadese .	577,20	577,20	578 —	577,20	578 —	577,20	576,60	577,20	577,20	577,20
Franco svizzero .	202,55	202,55	202,40	202,55	202,75	202,55	202,75	202,55	202,55	202,55
Corona danese .	104,45	104,45	104,50	104,45	104,50	104,45	104,40	104,45	104,45	104,45
Corona norvegese .	107,70	107,70	108 —	107,70	108 —	107,70	107,65	107,70	107,70	107,70
Corona svedese .	142,50	142,50	142,25	142,50	142,75	142,50	142,40	142,50	142,50	142,50
Fiorino olandese .	221,75	221,75	222 —	221,75	222,75	221,75	221,80	221,75	221,75	221,75
Franco belga .	16,10	16,10	16,15	16,10	16,13	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Franco francese	139,34	139,34	139,75	139,34	140,75	139,35	139,42	139,34	139,34	139,34
Lira sterlina .	1444,75	1444,75	1445 —	1444,75	1447 —	1444,75	1443,10	1444,75	1444,75	1444,75
Marco germanico .	242,93	242,93	243 —	242,96	244,50	242,95	243,15	242,93	242,93	242,93
Scellino austriaco .	33,1250	33,125	33,10	33,1250	33,27	33,12	33,18	33,125	33,12	33,13
Escudo portoghese . .	25,72	26,72	25,80	25,72	25,75	25,70	25,65	25,72	25,72	25,72
Peseta spagnola	10,18	10,18	10,20	10,18	10,24	10,18	10,1635	10,18	10,18	10,18
Yen giapponese	2,1810	2,181	2,19	2,1810	2,18	2,18	2,19	2,1810	2,18	2,18

Media dei titoli del 6 agosto 1973

Rendita 5 % 1935 .	106,750
Redimibile 3,50 % 1934	100,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,625
» 5 % (Ricostruzione)	95,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,450
» 5 % (Città di Trieste) .	96,275
» 5 % (Beni esteri) .	92,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,475
» 5,50 % » » 1968-83	94,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	96,775
» 6 % » » 1971-86	97,75
» 6 % » » 1972-87	97,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	92,275
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1973

Dollaro USA . . .	577,80
Dollaro canadese .	576,90
Franco svizzero	202,65
Corona danese .	104,425
Corona norvegese	107,675
Corona svedese	142,45
Fiorino olandese .	221,775
Franco belga	16,10
Franco francese	139,38
Lira sterlina	1443,925
Marco germanico	243,04
Scellino austriaco	33,152
Escudo portoghese	25,685
Peseta spagnola	10,172
Yen giapponese	2,185

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 giugno 1935, n. 1682/R/Gab. con cui alla sig.ra Tröbinger Maria di Enrico, nata ad Innsbruck il 9 gennaio 1913, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Trobinghi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 gennaio 1973 dalla predetta sig.ra Trobinghi Maria, nata ad Innsbruck il 9 gennaio 1913, in atto residente a Castelrotto, via Bühlon n. 30;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessata;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 giugno 1935, n. 1682/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.ra Trobinghi Maria, nata ad Innsbruck il 9 gennaio 1913 e residente a Castelrotto in via Buhlon n. 30, viene ripristinato nella forma tedesca di Tröbinger.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del predetto decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5°, delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 luglio 1973

p. *Il commissario del Governo*: MAROTTA

(10322)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria del concorso a sedici posti di aiutante in prova

Nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 15 maggio 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1973, registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 238, con il quale viene approvata, con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione dei vincitori, la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso a sedici posti di aiutante in prova - ruolo personale aiutanti - carriera esecutiva - dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1970.

(10412)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreti ministeriali 10 aprile 1973 e 17 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1971-1972, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Occhiogrosso Michele, nato a Bari l'8 marzo 1940 — punti 90 su 100
2. Maggi Giuseppe, nato ad Altamura il 17 marzo 1940 — » 82 »
3. Profeta Giovanni, nato a Napoli il 16 novembre 1939 — » 81 »
4. Bollini Carlo, nato a Bologna il 22 marzo 1940 — » 80 »
5. Crivelli Giacomo, nato a Milano il 9 ottobre 1937 — » 80 »
6. Gambacorta Domenico, nato ad Ariano Irpino l'8 febbraio 1939 — » 80 »
7. Daniele Biagio, nato a Cardito l'8 ottobre 1938 — » 77 »
8. Esposito Stefano, nato a Roma il 28 marzo 1940 — » 75 »
9. Bazzan Alberto, nato a Verona l'11 aprile 1935 — » 72 »
10. Corona Claudio, nato a Manzano il 3 febbraio 1940 — » 72 »
11. Gottlieb Alberto Mario, nato a Genova il 23 novembre 1939 — » 72 »
12. Signorini Giancarlo, nato a Grezzana il 4 dicembre 1940 — » 72 »
13. De Carlo Crescenzo, nato a Giugliano il 22 ottobre 1938 — » 70 »
14. Occhipinti Emanuele Maria, nato a Ragusa l'8 dicembre 1940 — » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1973

Il Ministro: Gui

(10387)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 dicembre 1972, n. 15971, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottantadue posti di operaio qualificato in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino e Milano;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Valentini dott. ing. Paolo, primo dirigente.

Membri:
Fedi dott. Alessandro, ispettore principale;
Cavagnaro dott. ing. Maurizio, ispettore principale;
Sacchi per ind. Mario, capo tecnico sovrintendente;
Manfriani Pietro, capo tecnico superiore;
Romagnoli Corrado, capo tecnico superiore.

Segretario:
Cirri Gastone, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 18 luglio 1973

p. *Il direttore generale*: Mayer

(10413)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantasei posti di capo ufficio in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1973, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 287, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quarantasei posti di capo ufficio in prova (par. 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 100588 del 20 aprile 1973, con la quale si autorizza questo Ministero ad usufruire dell'aula *A* del palazzo degli esami nei giorni 14 e 15 dicembre 1973 per l'espletamento delle prove scritte del concorso in parola;

Considerato che all'art. 13 del bando di concorso, per un errore di trascrizione, le suddette prove scritte sono state fissate nei giorni 26 e 27 dicembre anzichè 14 e 15 dicembre 1973;

Decreta

L'art. 13 del decreto ministeriale 31 ottobre 1972 nelle premesse citato è così modificato: « Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 14 e 15 dicembre 1973, con inizio alle ore 8 e 30 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1973

Il Ministro: Ferri

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1973
Registro n. 7, foglio n. 353

(10407)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1973, n. **28**.

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITA' COSTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE E DEL COMITATO

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione dei principi enunziati dagli articoli 4, 5, 6, 14 e 15 del proprio statuto, con la presente legge promuove le seguenti forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e immigrati in conseguenza degli squilibri socio-economici:

a) assistenza materiale, morale, culturale e sociale a favore dei lavoratori emigrati e immigrati che rientrano nella regione umbra, nonché delle famiglie che in essa mantengono la dimora;

b) concorso alle spese di rientro o di prima sistemazione, nonché eventuale riqualificazione professionale dei lavoratori emigrati o immigrati che rientrino nella regione umbra.

Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo sono istituiti, presso la Giunta, la consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ed il suo comitato.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è composta da:

a) 10 rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali della regione;

b) 10 rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale che operano in Italia e all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;

c) 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) 3 rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie e che operano in campo nazionale;

e) 3 rappresentanti delle associazioni industriali, degli artigiani e commercianti.

Alla nomina dei membri della consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sei per i rappresentanti di cui ai punti *a*) e *b*); a due per quelli di cui ai punti *c*), *d*), *e*) sulla base di designazioni delle associazioni, enti ed organizzazioni sopra indicati.

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

E' membro di diritto della consulta un componente della Giunta regionale preposto ai servizi sociali con funzioni di presidente. Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

Art. 4.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile. il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Art. 5.

La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di sei membri.

Il presidente della consulta assume la presidenza del comitato, facendone parte di diritto come membro.

Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del comitato.

TITOLO II
COMPITI DELLA CONSULTA

Art. 6.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti col Ministero degli affari esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;

b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della regione, del Mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale;

c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;

d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione anche in collegamento con le altre regioni e col Ministero degli affari esteri;

e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni, negli enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

f) segnala iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

g) nomina, con voto limitato a quattro, i membri del comitato.

TITOLO III
COMPITI DEL COMITATO

Art. 7.

Il comitato propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti in ordine a:

a) rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che almeno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella regione;

b) indennità di prima sistemazione;

c) concorso alle spese per l'assistenza ai lavoratori emigrati che rientrano nella regione qualora siano privi di ogni altra forma assistenziale;

d) contributi per le spese di malattia e di ricovero in ospedale nei casi in cui i lavoratori emigrati, o propri familiari, siano sprovvisti di assistenza da parte di enti e istituzioni mutualistiche;

e) sussidi straordinari per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno, compreso il trasporto delle salme ai paesi di origine;

f) contributi per agevolare i lavoratori emigrati ed immigrati nonché le loro famiglie per un periodo di ferie nella regione o per la frequenza delle colonie;

g) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Il comitato può inoltre proporre la concessione di:

1) contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutuo occorrenti per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione, a lavoratori emigrati o immigrati singoli o associati;

2) contributi *una tantum* in conto capitale o per pagamento di interessi di mutui a lavoratori emigrati o immigrati che intendono avviare attività commerciale, artigianale, agricola, nella regione, singoli o associati;

3) sovvenzioni ad enti, associazioni, istituzioni operanti nella regione che svolgono attività indicate nella presente legge.

Art. 8.

La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge sono disposte dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta, sentiti il comitato e la consulta per quanto di rispettiva competenza.

TITOLO IV

IMPUTAZIONE DELLA SPESA AL BILANCIO REGIONALE

Art. 9.

Il fondo regionale è costituito:

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

b) dai contributi o rimborsi del Fondo sociale europeo;

c) da entrate patrimoniali, da contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole o associate.

Art. 10.

Le entrate previste alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo affluiscono nel bilancio regionale — parte I, Entrata — in apposito capitolo di nuova istituzione n. 41, denominato: « Contributi e rimborsi di Enti e privati per il Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, in aggiunta alle somme di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 10, la spesa di lire 30 milioni per il 1973.

L'onere farà carico al cap. n. 253 — di nuova istituzione — del bilancio del corrispondente esercizio, denominato: « Contributo della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie ».

Ad esso si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. n. 311 del bilancio 1973, denominato: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

Gli oneri relativi agli esercizi successivi verranno determinati con apposita legge.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a iscrivere con proprio decreto, su parere della Giunta regionale, al cap. n. 253 della parte passiva del bilancio, le somme corrispondenti agli accertamenti delle entrate affluite al cap. n. 41 della parte entrata del bilancio medesimo.

I fondi non impegnati in un esercizio potranno essere utilizzati in quelli successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 27 giugno 1973

CONTI

(10176)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1973, n. 29.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n. 22 del 5 luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione per l'anno 1972 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 giugno 1973

CONTI

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1972

PARTE PRIMA ENTRATA

In aumento:

TITOLO III - CATEGORIA 2ª

Cap. 40 (di nuova istituzione) « Interessi attivi su depositi e su titoli »	L.	39.465.829

PARTE SECONDA USCITA

In diminuzione:

TITOLO I - *Sezione* 1ª

Rubrica 2ª

Cap. 10 « Spese per l'espletamento del mandato da parte della Giunta regionale »	L.	41.330.000

Rubrica 3ª

Cap. 23 « Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e trasferimenti »	L.	50 000.000
Cap. 24 « Fitto locali »	L.	13.000.000
Cap. 25 « Manutenzione, riparazione e adattamento locali e dei relativi impianti »	L.	53.000 000
Cap. 27 « Spese per illuminazione, riscaldamento, acqua, pulizia locali e spese condominiali »	L.	1.000.000
Cap. 28 « Spese d'ufficio »	L.	1.500.000
Cap. 30 « Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto »	L.	10 000.000
Cap. 34 « Spese per trasporti e facchinaggi »	L.	490.000
Cap. 37 « Spese per l'attuazione di corsi per il personale e la partecipazione del personale a corsi, convegni, indetti da altri Enti »	L.	2.100.000
Cap. 41 « Spese per il servizio di Tesoreria »	L.	4.500.000

Rubrica 4ª

Cap. 60 « Indennità al Presidente e ai componenti del Comitato di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e Sezioni decentrate »	L.	8.000.000

TITOLO I - *Sezione* 2ª

Rubrica 1ª

Cap. 71 « Contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante e dei prodotti agricoli, nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta »	L.	1.500.000

Rubrica 2ª

Cap. 81 « Contributi per la tutela e l'incremento della pesca alle Amministrazioni provinciali (D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987) e ad Enti vari operanti nel settore della pesca »	L.	190.000

Rubrica 3ª

Cap. 95 « Spese e contributi per la partecipazione a fiere, mercati e manifestazioni similari »	L.	4.000.000

Rubrica 4ª

Cap. 102 « Spese per l'assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi »	L.	490.000
Cap. 106 « Spese per l'istituzione e propaganda forestale, partecipazione a mostre-propaganda, spese per l'organizzazione della festa della montagna e degli alberi »	L.	700.000
Cap. 107 « Spese per la delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e per la formazione d'ufficio dei piani economici »	L.	700.000

TITOLO I - *Sezione* 3ª

Rubrica 3ª

Cap. 130 « Contributo obbligatorio alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014) » L. 61.676.200

TITOLO I - *Sezione* 4ª

Rubrica 3ª

Cap. 180 « Spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie delle Commissioni provinciali sui manicomi e sugli alienati (art. 8 legge 14 febbraio 1904, n. 36 e art. 3 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249) » L. 70.000

Cap. 181 « Spese per le ispezioni degli istituti di radiologia e di radiumterapia e degli altri istituti che usino sostanze fonti di radiazioni ionizzanti ed indennità ai tecnici radiologici per le ispezioni medesime (legge 29 gennaio 1934, n. 138 e 27 settembre 1962, n. 1481) » L. 260.000

Cap. 182 « Spese per il funzionamento delle Commissioni sanitarie istituite per le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e spese per esami e ricerche clinico-diagnostiche (legge 6 agosto 1966, n. 625) » L. 4.000.000

Cap. 183 « Compensi ai medici incaricati di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici (legge 6 aprile 1965, n. 334) » L. 234.000

Cap. 186 « Spese per la profilassi delle malattie veneree - competenze agli ispettori dermosifilografi. Premi ai sanitari per l'attività spiegata nella lotta antivenerea (art. 306 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837) » . L. 297.195

Cap. 187 « Contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai Consorzi di Comuni per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici (art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264) » . L. 1.010.000

Cap. 190 « Assegni post-sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1038) » . . . L. 1.000.000

Cap. 191 « Sussidi, contributi e premi per interventi in favore della puericoltura » . L. 260.000

Cap. 192 « Contributi per l'impianto ed il funzionamento di centri per la lotta contro le malattie sociali (art. 9 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249) » L. 3.550.000

Cap. 193 « Assegni da corrispondere, durante il ricovero in luogo di cura, agli affetti da TBC assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico (art. 2 della legge 11 gennaio 1967, n. 1) - Contributi ai consorzi provinciali antitubercolari per il servizio di pagamento degli assegni predetti (art. 6 della citata legge 11 gennaio 1967, n. 1, modificato dall'art. 3 della legge 21 febbraio 1969, n. 87) » . L. 23.800.000

Rubrica 6ª

Cap. 215 « Spese per l'ispezione alle farmacie e alle officine farmaceutiche (artt. 127, 128, 145, 161, 180 e 189 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché artt. 13 e 14 dei Regolamenti approvati rispettivamente con R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112 e 3 marzo 1927, n. 478) » . . . . . . L. 130.000

Rubrica 8ª

Cap. 225 « Spese e contributi per l'educazione sanitaria e formazione del personale sanitario » L. 300.000

Rubrica 10ª

Cap. 242 « Acquisto, manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto impianti di attrezzature per gli Ispettori di porto e per le delegazioni di approdo per la navigazione interna » . . . . L. 1.200.000

Cap. 243 « Sovvenzioni per l'esercizio delle linee automobilistiche sostitutive delle ferrovie, delle tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna » . . . . L. 1.863.250

Cap. 246 « Mantenimento inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 » L. 5.935.500

Cap. 247 « Spese per rette e sussidi alle Istituzioni pubbliche e private di beneficenza ed altri Istituti che provvedono alla assistenza, mediante ricovero degli indigenti in genere, nonché dei minorati e dei profughi inabili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, e alle leggi 16 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7 » L. 6.110.000

Rubrica 11ª

Cap. 260 « Contributi e sussidi ai consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica per elargizione a scuole ed istituti liberi agrari, professionali e commerciali per il mantenimento di corsi per maestranze e per il funzionamento dei servizi di orientamento professionale scolastico » L. 1.500.000

Cap. 261 « Contributi ai consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica il cui onere, già a carico dei Comuni e delle Province, è stato assunto dallo Stato per effetto delle disposizioni del T.U. sulla finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 » . . . . . . L. 1.000.000

Cap. 262 « Contributi per l'impianto ed il funzionamento delle scuole per infermieri professionali o per assistenti sanitarie visitatrici; contributi per il funzionamento delle scuole per infermiere generiche e infermieri generici (art. 138 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e leggi 29 ottobre 1954, n. 1046 e 25 febbraio 1971, n. 124) » . . . . L. 2.250.000

TITOLO I - *Sezione* 4ª

Rubrica 3ª

Cap. 290 « Spese per partecipazione a mostre, fiere e mercati » . . . . L. 5.200.285

TITOLO II - *Sezione* 2ª

Rubrica 1ª

Cap. 352 « Spese e contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee, nonché della enologia e dell'elaiotecnia » . . . . . . L. 4.000.000

TITOLO II - *Sezione* 3ª

Rubrica 6ª

Cap. 420 « Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni per la costruzione ed il completamento di opere per fornire di energia elettrica i comuni e frazioni che ne sono sprovvisti (art. 10 legge 3 agosto 1949, n. 589 e leggi 22 giugno 1950, n. 480 e 9 agosto 1954, n. 649) » L. 10.000.000

TOTALE variazioni in diminuzione . . . L. 328.146.430

In aumento:

PARTE SECONDA USCITA

TITOLO I - *Sezione* 1ª

Rubrica 1ª

Cap. 1 « Spese inerenti il Consiglio regionale » L. 37.330.000

Rubrica 2ª

Cap. 12 « Spese di rappresentanza del Presidente e della Giunta regionale » L. 4.600.000

Cap. 13 « Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto » L. 1.800.000

Rubrica 3ª

Cap. 26 « Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi, di macchine ed attrezzature varie per gli uffici » . L. 36.400.000

Cap. 29 « Acquisto libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni » . L. 6.830.000

Cap. 36 « Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, riunioni ed altre manifestazioni » L. 15.800.000

Cap. 38 « Spese per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale e di altre pubblicazioni, studi, ricerche, opuscoli a cura della Regione » . L. 1.000.000

Cap. 39 « Spese legali e peritali » . L. 4.000.000

Cap. 42 « Spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate » . . L. 2.300.000

Cap. 43 « Spese per l'attuazione di procedure meccanografiche ed elettriche » . L. 1.000.000

Cap. 44 « Spese per collaboratori della Regione con rapporti diversi da quelli di impiego » L. 6.000.000

Cap. 45 « Contributi a istituti di ricerca e per studi, progetti e consulenze varie (legge regionale 8 marzo 1972, n. 2) » L 10.000.000

TITOLO I - *Sezione* 3ª

Rubrica 1ª

Cap. 120 « Spese per studi, indagini e ricerche per la compilazione dei piani territoriali di coordinamento e per i problemi dell'inquinamento » L. 13.200.000

TITOLO I - *Sezione* 4ª

Rubrica 3ª

Cap. 179 « Spesa per il ricovero e cura degli indigenti presso lo stabilimento termale di Acqui» L. 3.000.000

Cap. 184 « Spese e contributi per la profilassi delle malattie infettive e parassitarie e per il miglioramento dei servizi per la tutela della salubrità dell'ambiente » L. 28.350.000

Cap. 187 « Contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi di Comuni per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici (art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264) » L. 5.100.000

Cap. 188 « Consorzi per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei » L. 1.010.000

Rubrica 10ª

Cap. 249 « Assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali » . . L. 100.000

TITOLO I - *Sezione* 5ª

Rubrica 1ª

Cap. 282 « Contributi straordinari agli EE.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T. per manifestazioni ed iniziative concernenti il turismo sociale (legge 4 marzo 1964, n. 114 e legge 4 agosto 1955, n. 702) » L. 1.750.000

TITOLO I - *Sezione* 6ª

Rubrica 3ª

Cap. 311 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » . . . . L. 52.925.974

TITOLO II - *Sezione* 2ª

Rubrica 3ª

Cap. 370 « Interventi straordinari nelle zone depresse (legge 20 ottobre 1971, n. 912) » . . . L. 26.440.285

TITOLO II - *Sezione* 3ª

Rubrica 3ª

Cap. 391 « Contributo alle Province, ai Comuni e loro consorzi, nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima (art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181) » . . . . L. 30.000.000

Rubrica 4ª

Cap. 400 « Sussidi ai Comuni per adattamento, costruzione locali di loro proprietà adibiti ad uso delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo grado di cui all'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641 » . . . . L. 50.000.000

Rubrica 7ª

Cap. 426 « Interventi per opere relative ad edifici pubblici di proprietà della Regione » . . L. 11.676.000

Cap. 427 « Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi (leggi 15 febbraio 1953, n. 184, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550) » . . . . L. 15.000.000

TOTALE variazioni in aumento . . . . . L. 367.612.259

RIEPILOGO

Maggiori ENTRATE	L.	39.465.829
Minori USCITE	L.	328.146.430
Maggiori USCITE	L.	367.612.259

(10177)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1973, n. **30.**

Prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria. Interventi della Regione mediante concorso negli interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n.* 22 *del* 5 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 19 dello statuto ed in conformità dell'art. 1, lett. *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e del Trattato e dei regolamenti della Comunità economica europea, la Regione dell'Umbria concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti agevolati di conduzione, della durata massima di un anno, concessi da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario o autorizzati ad esercitarlo per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e di cooperative agricole dell'Umbria.

I prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti proprietari ed affittuari, ai mezzadri ed ai coloni, nonché alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 2.

(Tasso di interesse e importo massimo dei prestiti)

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari di cui al precedente articolo viene fissato nella misura del 3%

Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista dal precedente comma, nei limiti comunque delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 6 e secondo le modalità di richiesta e ammissione alla concessione fissate dalla Giunta regionale.

I prestiti di cui al precedente art. 1 non possono superare l'importo di lire 4.000.000 quando siano richiesti da imprenditori singoli ed associati, e di lire 20.000.000 quando si tratti di cooperative agricole.

Per quest'ultime, nei casi di dimostrata necessità, detto limite potrà essere superato, previo parere favorevole della Giunta regionale.

Art. 3.

(Istituti ed Enti autorizzati)

Il concorso della Regione, di cui al penultimo comma dell'art. 2 della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercitanti il credito agrario nell'ambito del territorio regionale, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quelle determinate annualmente con decreto interministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Apposite convenzioni, da stipulare tra gli istituti ed enti di cui al comma precedente e la Giunta regionale, regoleranno i relativi rapporti, da valere fino al termine di efficacia della presente legge.

Art. 4.

(Presentazione ed istruttoria delle domande)

Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello statuto regionale è affidato all'ente di sviluppo nell'Umbria, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, il compito di raccogliere le domande secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2, di procedere alle relative istruttorie e di provvedere all'inoltro delle pratiche agli istituti ed enti convenzionati.

Art. 5.

(Rimborsi agli Istituti ed Enti)

Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi spettante a ciascun istituto od ente convezionato, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla presente legge, si provvederà, previa deliberazione della Giunta regionale, per mezzo di ordine di credito emesso dal Presidente della Giunta medesima ovvero dall'assessore da lui delegato, sulla base di rendiconti trimestrali muniti del visto del collegio dei revisori dei conti, che ciascun istituto od ente dovrà produrre, rimanendo agli stessi la responsabilità dell'esatto impiego delle somme erogate.

E' in facoltà della Giunta regionale di destinare ad altri istituti ed enti le assegnazioni finanziarie che non siano state in tutto o in parte utilizzate nei tempi previsti dalla convenzione ovvero, sempreché si verifichi una tale ipotesi, procedere ad una ridistribuzione dei fondi residui tra gli stessi istituti ed enti convenzionati.

Art. 6.

(Garanzia sussidiaria di rischio ed agevolazioni fiscali)

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli ed associati, e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, tramite il Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n 454, sino all'ammontare massimo dell'eventuale perdita che gli istituti ed enti convenzionati dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti convenzionati sono autorizzati ad effettuare, sull'importo originario del prestito accordato ai prestatari di cui al precedente comma, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo interbancario di garanzia, sempreché questo ultimo accordi la garanzia sussidiaria prevista dal primo comma del presente articolo.

Alle operazioni di prestito di cui all'art. 1 si applicano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.

Art. 7.

(Finanziamento)

Per il raggiungimento delle finalità, di cui alla presente legge, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 la spesa di 300 milioni di lire.

L'onere relativo all'esercizio 1973 sarà imputato al cap. 116, di nuova istituzione, del bilancio del corrente esercizio, denominato « Concorso della Regione sui prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria ».

Al predetto onere si farà fronte mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 460, « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del medesimo bilancio.

Agli oneri relativi agli anni 1974 e 1975 si farà fronte con le disponibilità derivanti dalla quota di riparto del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

(Divieto di cumulabilità)

I benefici di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, né con altre provvidenze statali o regionali disposte ai fini di accordare prestiti agevolati annuali di conduzione a favore dei soggetti indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 30 giugno 1973

CONTI

(10178)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1973, n. **31.**

Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e provvidenze a favore di cooperative tra commercianti al dettaglio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *edizione straordinaria della Regione n. 22 del 5 luglio 1973)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Spese ammesse al finanziamento)

In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20 dello statuto la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, alle spese generali di esercizio e di avviamento, riferite al primo anno di attività, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzi e macchine, sostenute dalle cooperative costituite tra dettaglianti per gli acquisti collettivi o per la vendita in forma associata o per la gestione comune di servizi.

Art. 2.

(*Requisiti dei soggetti destinatari dei finanziamenti*)

Destinatari dei finanziamenti sono le cooperative tra commercianti al dettaglio la cui licenza sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, per gli acquisti collettivi o per la vendita in forma associata o per la gestione comune di servizi iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione, in possesso dei requisiti mutualistici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 3.

(*Misura del contributo*)

Alle spese di cui al precedente art. 1, la Regione concorre mediante contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

(*Delega alle province - Ripartizione delle disponibilità finanziarie*)

In attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 13 dello statuto, le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate alle province.

A tal fine i fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze sono ripartiti tra le due province della regione nella misura del 65 per cento per la provincia di Perugia e del 35 per cento per la provincia di Terni.

Art. 5.

(*Modalità per la concessione dei contributi*)

Le domande per la concessione dei contributi, indirizzate al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione finanziaria da cui risultino le spese di esercizio e di avviamento da affrontare;

b) relazione illustrativa delle caratteristiche e dei costi dei mobili, attrezzi e macchine quando trattasi di acquisti;

c) certificato d'iscrizione della cooperativa nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione e di possesso dei requisiti mutualistici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato annualmente dal Presidente della Giunta provinciale, per ciascuna provincia.

Art. 6.

(*Criteri di ammissione al finanziamento*)

Il Consiglio provinciale ammette a finanziamento le richieste, sentita la commissione regionale del commercio, tenendo conto dell'importanza della iniziativa per la razionalizzazione del settore distributivo e in particolare del numero dei soci, dell'economia di gestione realizzabile e dei riflessi favorevoli per i consumatori e fissa per ciascuna domanda l'entità del contributo anche in relazione al numero delle domande presentate.

Il Consiglio provinciale privilegierà le iniziative che contribuiranno alla razionalizzazione del settore distributivo anche sotto l'aspetto della localizzazione dei punti di vendita e dei depositi, sulla base delle indicazioni fornite dai comuni.

Art. 7.

(*Erogazione dei contributi*)

L'erogazione dei contributi ha luogo:

a) se trattasi di spese di esercizio e di avviamento in base alla documentazione presentata;

b) se trattasi di acquisti, in base alle relative fatture.

Art. 8.

(*Revoca contributi*)

I contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge vengono revocati con provvedimento del presidente della provincia, sentito il parere della commissione regionale del commercio.

Art. 9.

(*Imputazione della spesa*)

Per l'attuazione della presente legge, che avrà durata triennale, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni e ad essa si farà fronte come segue:

a) lire 10 milioni sul bilancio per l'esercizio 1972 con imputazione al cap. 295 « Interventi per studi e ricerche di mercato, nonché per agevolare la costituzione di forme associative tra commercianti »;

b) lire 40 milioni sul bilancio per l'esercizio 1973 con imputazione al cap. 295 « Interventi per studi e ricerche di mercato, nonché per agevolare la costituzione di forme associative tra commercianti »;

c) agli oneri derivanti alla Regione per gli anni 1974 e 1975 sarà fatto fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

(*Accreditamento dei fondi alle province*)

All'inizio di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale accredita, a favore delle amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l'istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio relativo.

Art. 11.

(*Rendiconto*)

Le amministrazioni provinciali sono tenute a presentare annualmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente ed una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 12.

(*Norma transitoria*)

A favore delle cooperative già in attività all'entrata in vigore della presente legge è erogato un contributo *una tantum* fino ad un massimo di tre milioni.

A tal fine le cooperative presenteranno le domande al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, corredandole con i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione della cooperativa nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione e di possesso dei requisiti mutualistici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 dicembre 1947, n. 1577;

b) relazione illustrativa dell'attività svolta.

Sulle domande deciderà il consiglio provinciale con le modalità previste dal precedente art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 giugno 1973

CONTI

(10179)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.